



## COMUNE DI RANICA Provincia di Bergamo

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

#### PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall’essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell’applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l’allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all’attivazione del “Fondo pluriennale vincolato” (“FPV”), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo “Codice dei Contratti pubblici” (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l’Allegato n. 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria - al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell’attivo, nel caso in cui l’Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Infine viene modificato anche l’Allegato n. 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato - del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la “Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica”, prevedendo che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell’utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti

territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello questo senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

## ***GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO***

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Settori sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione,

modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente

perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 5.344.327,00	€ 8.203.369,23	€ 7.045.969,56
Esercizio 2021	€ 5.081.515,00		
Esercizio 2022	€ 4.792.082,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune è libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2020-2022.

Anche in relazione a quanto in oggi contenuto nel disegno di legge di bilancio per il 2020 in corso di approvazione, con riferimento ai tributi locali (abolizione IUC, unificazione IMU/TASI, differimento dei termini per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti oltre il termine di approvazione del bilancio ecc), si è ritenuto di aumentare l'Addizionale Comunale IRPEF passando dallo 0,30% (determinato nell'anno 2000) allo 0,50% con l'introduzione della soglia di esenzione per i redditi sino ad € 10.000=: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: si è operata un'attenta valutazione delle spese correnti, mantenendo solo quelle strettamente necessarie a garantire una puntuale

erogazione di servizi pubblici essenziali, in stretta correlazione con le esigenze di sviluppo del nostro ente;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e con riferimento all’ampliamento delle capacità assunzionali validi dal 2019 (100% cessati anno precedente), recentemente rivisto dal D.L. n. 34/2019 cosiddetto decreto “Crescita” ed in attesa del previsto decreto attuativo, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall’attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

5) politica di indebitamento: non è previsto il ricorso all’indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere
- uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente e di parte capitale (tabella 2);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA A ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.437.589,41	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		44.674,00	39.496,00	39.496,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.492.234,72	2.607.994,00	2.613.124,00	2.622.891,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.208.825,56	3.411.025,00	3.391.500,00	3.401.804,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	106.327,26	99.070,00	109.570,00	109.570,00			39.496,00	39.496,00	39.496,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.009.545,15	729.365,00	730.325,00	731.125,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.132.612,00	977.224,00	703.000,00	403.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.748.324,62	1.040.190,00	796.650,00	496.650,00
							-	-	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
							-	-	-
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>5.740.719,13</b>	<b>4.413.653,00</b>	<b>4.156.019,00</b>	<b>3.866.586,00</b>	<b>Totale spese finali...</b>	<b>5.957.150,18</b>	<b>4.451.215,00</b>	<b>4.188.150,00</b>	<b>3.898.454,00</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui fondo pluriennale vincolato	16.767,52	7.112,00	7.365,00	7.628,00
							-	-	-
					liquidità (DL 35/2013 e		-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.015.060,69	876.000,00	876.000,00	876.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.062.051,86	876.000,00	876.000,00	876.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>6.765.779,82</b>	<b>5.299.653,00</b>	<b>5.042.019,00</b>	<b>4.752.586,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>7.045.969,56</b>	<b>5.344.327,00</b>	<b>5.081.515,00</b>	<b>4.792.082,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>8.203.369,23</b>	<b>5.344.327,00</b>	<b>5.081.515,00</b>	<b>4.792.082,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>7.045.969,56</b>	<b>5.344.327,00</b>	<b>5.081.515,00</b>	<b>4.792.082,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	1.157.399,67								



## Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.157.399,67		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	( + )	44.674,00	39.496,00	39.496,00
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	( - )	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	( + )	3.436.429,00	3.453.019,00	3.463.586,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	( + )	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	( - )	3.411.025,00	3.391.500,00	3.401.804,00
di cui:				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>39.496,00</i>	<i>39.496,00</i>	<i>39.496,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>120.794,00</i>	<i>120.794,00</i>	<i>120.794,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	( - )	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	( - )	7.112,00	7.365,00	7.628,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>62.966,00</b>	<b>93.650,00</b>	<b>93.650,00</b>
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	( + )	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( + )		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( - )	62.966,00	93.650,00	93.650,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	( + )	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	( + )	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	( + )	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	( + )	977.224,00	703.000,00	403.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( - )	( - )	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	( - )	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	( - )	0,00	0,00	0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	( - )	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( + )		62.966,00	93.650,00	93.650,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	( - )	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	( - )	1.040.190,00	796.650,00	496.650,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	( - )	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	( + )	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	( + )	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	( + )	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	( + )	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	( - )	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	( - )	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	( - )	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	( - )	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati**

negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.421.469,07	2.344.791,59	2.469.477,00	2.607.994,00	2.613.124,00	2.622.891,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	73.809,47	104.589,58	86.221,00	99.070,00	109.570,00	109.570,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.029.589,86	805.828,46	890.309,00	729.365,00	730.325,00	731.125,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	949.955,66	504.953,37	1.306.561,00	977.224,00	703.000,00	403.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	621.631,97	721.783,09	905.000,00	876.000,00	876.000,00	876.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	659.472,55	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	1.143.861,47	44.674,00	39.496,00	39.496,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.096.456,03</b>	<b>4.481.946,09</b>	<b>7.470.902,02</b>	<b>5.344.327,00</b>	<b>5.081.515,00</b>	<b>4.792.082,00</b>
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	3.151.968,16	2.890.617,22	3.387.183,56	3.411.025,00	3.391.500,00	3.401.804,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.223.242,81	1.488.140,43	3.149.589,46	1.040.190,00	796.650,00	496.650,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	17.719,10	18.410,05	19.129,00	7.112,00	7.365,00	7.628,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	621.631,97	721.783,09	905.000,00	876.000,00	876.000,00	876.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5.014.562,04</b>	<b>5.118.950,79</b>	<b>7.470.902,02</b>	<b>5.344.327,00</b>	<b>5.081.515,00</b>	<b>4.792.082,00</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

### Entrate correnti

#### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
IMU	909.649,20	923.070,65	928.129,00	923.000,00	922.000,00	920.670,00	99,45
IMU partite arretrate	18.195,92	62.068,31	19.000,00	19.473,00	19.103,00	19.000,00	102,49
ICI partite arretrate	13.602,26	1.196,11	1.000,00	100,00	-	-	10,00
Imposta comunale sulla pubblicità	33.783,87	34.018,38	35.550,00	34.000,00	34.100,00	34.200,00	95,64
Addizionale IRPEF	309.737,32	165.052,42	285.000,00	439.000,00	441.000,00	442.000,00	154,04
Addiz IRPEF partite arretrate		1.547,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
TASI	5.710,48	7.651,24	5.214,00	5.214,00	5.214,00	5.214,00	100,00
TASI partite arretrate	-		5.000,00	5.000,00			100,00
Altre imposte	4.416,56	4.298,73	5.017,00	100,00	100,00	100,00	1,99
TARI	436.834,39	435.302,73	489.000,00	485.000,00	495.000,00	505.000,00	99,18
TARI partite arretrate			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
TOSAP							
Altre tasse		6.608,59	2.160,00	900,00	300,00	300,00	41,67
Diritti sulle pubbliche affissioni	4.870,00	7.247,94	4.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	142,86
Imposta di soggiorno							
Fondo solidarietà comunale	684.669,07	696.728,79	684.207,00	684.207,00	684.207,00	684.207,00	100
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>2.421.469,07</b>	<b>2.344.791,59</b>	<b>2.469.477,00</b>	<b>2.607.994,00</b>	<b>2.613.124,00</b>	<b>2.622.891,00</b>	<b>105,61</b>

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stata reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018.

Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il D.L.119/2018 aveva introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: con l'art. 37 del DL 124/2019 (collegato fiscale 2020), è stato posticipato dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata in questione;

Nel corso del 2019 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

Il successivo D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha inoltre confermato il meccanismo premiale a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, prorogando, con l'art. 32, fino al 2021, il contributo del 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune.

### **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

Nel corso degli anni la disciplina relativa all'IMU ha visto l'introduzione di numerosi correttivi e modifiche, anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali.

Si ricordano le principali innovazioni intervenute nel corso del 2019:

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto l'agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo). A riguardo si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 (art. 95 comma 32) è contenuta una norma che rimodifica il termine di presentazione delle dichiarazioni al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso è iniziato o sono intervenute variazioni; pertanto, qualora la norma entrasse in vigore, il termine del 31 dicembre previsto dall'art. 3 ter del D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019) di fatto opererà con riferimento alle sole variazioni avvenute nell'anno 2019.
- eliminazione obblighi dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato

- inserimento di una norma di carattere interpretativo, quindi retroattiva, sulle applicabilità delle agevolazioni ai fini dell'IMU e della TASI, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004; tale equiparazione comporta quindi l'esenzione IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione, oltre al riconoscimento del carattere di non fabbricabilità per i terreni posseduti e condotti da società agricole sui quali sia svolta l'attività, con effetti sul gettito.

Il D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha introdotto la nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine, in sostituzione degli altri prelievi immobiliari locali, tra cui l'IMU, a valere sul 2020: il Comune di Ranica non è un comune rientrante in tale fattispecie.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2020, invariate rispetto agli anni dal 2015 al 2019, sono le seguenti:

IMMOBILI	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	ALIQUOTA
abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 C/7)	€ 200,00	0,40%
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616	€ 200,00	0,40%
Altre pertinenze dell'abitazione principale	===	0,85%
Altri immobili (non esclusi /esenti per legge)	===	0,85%

**Importanti novità sono contenute per l'IMU nel disegno di legge di bilancio per il 2020: tuttavia il presente bilancio è approvato a "legislazione vigente" e pertanto non può tenere conto di norme che potrebbero essere anche approvate in modo differente rispetto alla versione attuale, quando finanche non approvate. Si provvederà, nel caso, con gli opportuni atti previsti dall'ordinamento, a riallineare il bilancio al quadro normativo sopravvenuto.**

### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal

presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione è stato tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo) ed eliminazione dell' obbligo dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. A riguardo si rinvia ad analogo commento riportato al paragrafo dell'IMU.
- esenzione Tasi per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le aliquote e le detrazioni 2020, invariate rispetto agli anni dal 2015 al 2019, sono di seguito specificate:

- Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è prevista l' aliquota TASI del 2,0 per mille e la **detrazione annua di € 50,00= per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, fino ad un massimo di otto figli, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- Per tutte le fattispecie imponibili diverse dalle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è previsto **l'azzeramento dell'aliquota base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014, n. 147,

Il gettito annuo previsto di € 5.214= sarà rivolto alla copertura parziale, pari allo 0,528%, dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2020:

Ordine pubblico e sicurezza	€ 200.461,00
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 151.505,00
Manutenzione del verde pubblico	€ 38.319,00
Manutenzione altri immobili	€ 27.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <i>(al netto del servizio cimiteriale, dei proventi dei servizi e trasferimenti Regione)</i>	€ 462.837,00
Servizi cimiteriali <i>(al netto delle entrate per lampade votive e per servizi cimiteriali )</i>	€ 27.274,00
Servizio anagrafe e stato civile <i>(al netto delle consultazioni elettorali a carico di altri enti e dei proventi del servizio)</i>	€ 75.644,00
Soccorso civile	€ 4.400,00
TOTALE	€ 987.440,00

Per l'anno 2019 lo Stato, in base ai dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno alla data del 18.11.2019, ha assegnato al Comune di Ranica l'importo di € 482.446,26= per rimborso abolizione T.A.S.I. abitazione principale ed € 2.237,67= per rimborso agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).

## ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA

## **ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE**

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### **RECUPERO EVASIONE ICI**

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in € 100,00= per il solo anno 2020.

### **RECUPERO EVASIONE IMU**

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in € 19.473,00 per l'anno 2020, € 19.103,00= per l'anno 2021 ed € 19.000,00= per l'anno 2022.

### **RECUPERO EVASIONE TASI**

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in € 5.000,00= per il solo anno 2020.

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state

introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2020-2022 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 - art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF.

<sup>+</sup> A decorrere dall'anno 2020 è previsto l'amento dell'Addizionale Comunale IRPEF dello 0,20%, passando dallo 0,30% (determinato nell'anno 2000) allo 0,50% ed introducendo la soglia di esenzione per i redditi sino ad € 10.000=

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 439.000,00= per il 2020

€ 441.000,00= per il 2021

€ 442.000,00= per il 2022

Gli stessi, sono inferiore rispetto al calcolo del gettito atteso elaborato dal simulatore reso disponibile dal portale del federalismo fiscale del Ministero (€ 456.429=).

## **TASSA RIFIUTI - TARI**

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Tali innovazioni, sia metodologiche che procedurali, risultano assolutamente incompatibili con il rispetto della tempistica prevista per l'approvazione del bilancio nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane comunque il 31 dicembre 2019.

Da più parti le maggiori associazioni nazionali di categoria sia politiche (ANCI) che tecniche (ANUTEL) hanno chiesto che tale nuova metodologia sia applicata a decorrere dall'anno 2021, una volta chiariti tutti gli elementi critici e valutati gli impatti sui bilanci, anche in relazione alla norma contenuta nella delibera circa la limitazione alla crescita delle tariffe oltre un certo livello, con il rischio concreto dell'impossibilità di coprire i costi nel caso in cui dalla nuova metodologia questi dovessero aumentare notevolmente rispetto al passato.

ARERA stessa, comunque, ha proposto che i Comuni possano applicare detta metodologia approvando, con valore dal 2020, gli atti presupposti (PEF e Tariffe) entro il 30 aprile 2020: tale proposta deve essere recepita con atto avente forza di legge, affinché gli enti possano avvalersene legittimamente.

In relazione allo scenario sopra descritto, connotato fortemente da incertezza giuridica e incompatibilità delle diverse tempistiche, il Comune di Ranica ha pertanto deciso, anche ai fini dell'attendibilità e veridicità del bilancio, di approvare il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI con le precedenti metodologie, salvo rivedere le stesse nel corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla materia.

Verrà a tale scopo previsto per il 2020 lo slittamento della prima rata della TARI, al fine di poter richiedere ai contribuenti il giusto carico fiscale, senza dover procedere ad elaborati conguagli, che comporterebbero ulteriore lavoro ed aggravii di spesa.

Seguendo pertanto le regole applicate anche negli anni precedenti, la determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) deve garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2020; rispetto al 2019 si evidenzia un aumento di fabbisogno finanziario, dovuto principalmente alla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione presso i cittadini e le scuole, l'acquisto di contenitori per la raccolta domiciliare di olii alimentari.

L'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è previsto in € 485.000= per l'anno 2020, € 495.000= per l'anno 2021 ed € 505.000= per l'anno 2022.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento della TARI sono stimati in € 5.000= per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

## **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**

La gestione è effettuata in concessione alla ditta SARIDA SRL con sede legale in Sestri Levante dal 01/01/2017 al 31/12/2021.

Il gettito dell'imposta sulla pubblicità è pari a:

€ 34.000,00= per il 2020

€ 34.100,00= per il 2021

€ 34.200,00= per il 2022

Il gettito del diritto sulle pubbliche affissioni è pari a:

€ 6.000,00= per il 2020

€ 6.100,00= per il 2021

€ 6.200,00= per il 2022

## FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 684.207=, deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU (€ 923.000=) e della TASI € 5.214=). Pertanto lo sforzo richiesto al Comune di Ranica, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, nel 2018 è pari ad € 646.236= , valore dato dalla somma di € 408.929= che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Ranica e che viene versata ai Comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e la somma di € 237.307=, che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Da ultimo, l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 921 della legge di bilancio 2019, l'importo era stato confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della

stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

<b>RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'</b>	<b>2019 definitivo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>€ 684.207,00</b>	<b>€ 684.207,00</b>	<b>€ 684.207,00</b>	<b>€ 684.207,00</b>

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	55.119,47	95.119,58	79.221,00	91.070,00	101.570,00	101.570,00	
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da imprese	18.690,00	9.470,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>73.809,47</b>	<b>104.589,58</b>	<b>86.221,00</b>	<b>99.070,00</b>	<b>109.570,00</b>	<b>109.570,00</b>	<b>114,90</b>

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti, riguardano:

- Contributo rata ammortamento mutuo per impiantistica sportiva: € 7.221= per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- Trasferimenti per minor gettito di tributi comunali: € 6.500= per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- Trasferimento sistema integrato per i servizi di educazione e istruzione dalla nascita 0/6 anni € 31.279= per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- Trasferimento per consultazioni elettorali: € 14.000= per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- Trasferimenti diversi: € 1.000= per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

### TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

- Misura nidi gratis per sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale: € 22.500= per l'anno 2020 ed € 33.000= per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- Assistenza scolastica negli istituti di scuola secondaria di 2° grado e 3.570= per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

### TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021:

- Contributo Dipartimento programmazione - Ufficio Istruzione per fornitura mensa ai docenti delle scuole dell'obbligo: € 5.000=
- Contributo dalla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana srl per servizi socio assistenziali: € 8.000=

### Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	800.984,90	584.069,36	585.330,00	554.400,00	555.360,00	556.160,00	94,72
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	93.805,37	58.719,39	101.800,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	99,21
Interessi attivi	466,29	411,34	520,00	410,00	410,00	410,00	78,85
Altre entrate da redditi da capitale		9.840,00					
Rimborsi e altre entrate correnti	134.333,30	152.788,37	202.659,00	73.555,00	73.555,00	73.555,00	36,29
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>1.029.589,86</b>	<b>805.828,46</b>	<b>890.309,00</b>	<b>729.365,00</b>	<b>730.325,00</b>	<b>731.125,00</b>	<b>81,92</b>

#### VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio utilizzo impianti sportivi: € 20.000=  
servizi prima infanzia: € 33.000=  
fornitura pasti a domicilio: € 26.000=

#### PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Proventi per la concessione del servizio di distribuzione del metano: € 268.500=  
Fitti reali di fabbricati: € 24.840=  
Proventi da concessione su beni: € 38.000=  
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche: € 20.000=  
Proventi concessioni cimiteriali: € 15.000=

#### PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 100.000= per ciascuna delle annualità 2020-2022, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

- Recupero utenze da parte di affittuari: € 16.000=
- Recupero utenze Centro Diurno: € 18.000=
- Entrate per credito IVA (split commerciale): € 25.000=

## **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

### **TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è previsto l'importo di € 1.000= per condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive.

### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 774.224= per l'anno 2020, € 500.000= per l'anno 2021 ed € 200.000= per l'anno 2022.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

#### **Anno 2020:**

- Contributo regionale per riqualificazione ed adeguamento sismico scuola dell'infanzia: € 580.000=
- Contributo regionale per gli interventi agli impianti sportivi (saldo): € 79.824=;
- Contributo regionale per intervento di completamento spazio culturale: € 55.000=;
- Contributo del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto per sistemazione sentiero San Rocco / Birondina: € 59.400=

#### **Anno 2021:**

- Contributo regionale per adeguamento sismico scuola primaria: € 350.000=
- Contributo regionale per adeguamento prevenzione incendi auditorium comunale: € 150.000=

#### **Anno 2022:**

- Contributo regionale per riqualificazione Via Patta: € 200.000

### **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

Nel triennio 2020-2022 non sono previsti beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

Per l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei permessi di costruire si rimanda ai prospetti allegati alla presente nota integrativa.

## **MONETIZZAZIONI**

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere.

Nel triennio 2020 -2022 non sono previste entrate a tale titolo.

### **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

Nel triennio 2020-2022 non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2020- 2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 39.542,60= .

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,046%, contro un limite normativo pari al 10%.

### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Tuttavia, a legislazione vigente, il limite dal 2020 torna ad essere quello ordinario, pari a tre dodicesimi (si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 è prevista un'ulteriore modifica di tale limite).

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover

beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento di € 10.000=, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

#### **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

#### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a

quelli di imputazione delle relative spese. Prescindendo dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
FPV – parte corrente	€ 44.674,00	€ 39.496,00	€ 39.496,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

TREND STORICO

SPESE	REDICONTO 2017	REDICONTO 2018	PREVISIONE DEFINITIVA 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
<b>Disavanzo di amministrazione</b>				-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	3.151.968,16	2.890.617,22	3.387.183,56	3.411.025,00	3.391.500,00	3.401.804,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	80.362,70	67.039,36	44.674,00	39.496,00	39.496,00	39.496,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.223.242,81	1.488.140,43	3.149.589,46	1.040.190,00	796.650,00	496.650,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	842.279,87	1.029.204,11	-	-	-	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-
<b>Spese finali.....</b>	<b>4.375.210,97</b>	<b>4.378.757,65</b>	<b>6.536.773,02</b>	<b>4.451.215,00</b>	<b>4.188.150,00</b>	<b>3.898.454,00</b>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	17.719,10	18.410,05	19.129,00	7.112,00	7.365,00	7.628,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				-	-	-
- di cui fondo pluriennale vincolato				-	-	-
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	621.631,97	721.783,09	905.000,00	876.000,00	876.000,00	876.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>5.014.562,04</b>	<b>5.118.950,79</b>	<b>7.470.902,02</b>	<b>5.344.327,00</b>	<b>5.081.515,00</b>	<b>4.792.082,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>5.014.562,04</b>	<b>5.118.950,79</b>	<b>7.470.902,02</b>	<b>5.344.327,00</b>	<b>5.081.515,00</b>	<b>4.792.082,00</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

## TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione assestata 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Redditi da lavoro dipendente	928.472,11	910.463,97	915.590,67	961.346,00	966.587,00	966.587,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	73.804,22	71.235,99	72.141,00	74.035,00	74.656,00	74.806,00
Acquisto di beni e servizi	1.621.880,12	1.407.709,18	1.629.829,94	1.636.314,00	1.609.714,00	1.608.395,00
Trasferimenti correnti	412.204,07	415.020,40	428.375,95	433.445,00	435.145,00	446.845,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	3.611,88	2.920,93	2.204,00	1.585,00	1.332,00	1.070,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.475,10	803,02	4.283,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Altre spese correnti	107.520,66	82.463,73	334.759,00	299.150,00	298.916,00	298.951,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.151.968,16</b>	<b>2.890.617,22</b>	<b>3.387.183,56</b>	<b>3.411.025,00</b>	<b>3.391.500,00</b>	<b>3.401.804,00</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

### REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 145 del 22.10.2019 ha approvato la revisione della dotazione organica, la ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 165/2001, la modifica n. 2 al piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e la modifica n. 1 al piano triennale del fabbisogno del personale 2020 - 2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensive degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 21.5.2018, anche a seguito delle verifiche effettuate dalle parti, è stato costituito dall'Amministrazione comunale, con deliberazione G.C. n. 120 del 17.09.2019 per la sua parte variabile e con determinazione n. 404 R.G. del 23.09.2019 per la sua parte stabile.

Con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziati le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Nelle more del nuovo CCNL 2016/2018 dei segretari Comunali e Provinciali è stanziata la somma complessiva di € 10.000= a titolo di rinnovi contrattuali.

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Ranica non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): IRAP iscritta per € 57.825= per il 2019 ed € 58.446= per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

- taxa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: taxa di circolazione iscritta per € 380= per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed € 530= per l'anno 2022;

- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da

registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro iscritta per € 700= per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (manutenzione del patrimonio comunale, servizi per i settori di assistenza scolastica e sociale, organizzazione di manifestazioni culturali, nettezza urbana, pulizia degli uffici comunali e della biblioteca, ecc.).

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 308.813= per l'anno 2020, € 312.993= per l'anno 2021 ed € 324.693= per l'anno 2022;
- trasferimenti relativi al settore culturale per € 14.002= per l'anno 2020, ed € 12.502= per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- trasferimenti relativi al settore sportivo per € 20.330= per l'anno 2020 ed € 19.300= per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- trasferimenti per istruzione e diritto allo studio per € 52.611= per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- trasferimenti al Consorzio Parco dei Colli per € 15.436= per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi è prevista in € 1.585= per il 2020, in € 1.332= per il 2021 ed in € 1.0701= per il 2022 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi

#### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed

inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 10.584= (0,31%) nel 2020, per € 10.205= (0,30%) nel 2021 e per € 10.240= (0,30%) nel 2022.

In particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita, per l'anno 2020, in € 5.116,54=.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 10.584=.

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- 1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, i crediti assistiti da fidejussione,
- 1b) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.
- 1c) non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere

versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

2a) media semplice;

2b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

2c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

3a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti all'introduzione della contabilità armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;

3b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a), facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

Gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2020	95,00%	€ 93.009,06	€ 88.358,61	€ 120.794,00
2021	100,00%	€ 93.708,33	€ 93.708,33	€ 120.794,00
2022	100,00%	€ 95.152,20	€ 95.152,20	€ 120.794,00

dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel caso in cui fossero state rispettate determinate condizioni previste dalla

legge: tale norma non è più prevista per il 2020, pertanto l'ente deve applicare la norma  
Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

breve descrizione	cap. entrata	cap. spesa	%	stanziamento entrata 2020	da stanziare al fondo 2020 (95%)	stanziamento entrata 2021	da stanziare al fondo 2021 (100%)	stanziamento entrata 2022	da stanziare al fondo 2022 (100%)
Ricupero ICI/IMU	1030 1036/2	1898	14,30	19.573	2.658,99	19.103	2.731,73	19.000	2.717,00
Recupero TASI	1041/2	1898	14,30	5.000	679,25	-	0,00	-	0,00
TARI	1520/1	1898	14,30	485.000	65.887,25	495.000	70.785,00	505.000	72.215,00
Sanzioni C.d.S	3060/1 3060/2	1898	14,30	100.000	13.585,00	100.000	14.300,00	100.000	14.300,00
Canoni locazione	3345	1898	14,30	24.840	3.374,51	25.200	3.603,60	25.400	3.632,20
Spese condominiali	3800	1898	14,30	16.000	2.173,60	16.000	2.288,00	16.000	2.288,00
					0,00		0,00		0,00
<b>TOTALE</b>					<b>88.358,61</b>		<b>93.708,33</b>		<b>95.152,20</b>

#### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

L'importo dell'avanzo di amministrazione 2018 accantonato al fondo rischi per spese legali ammonta a € 30.000= per il pagamento di eventuali potenziali oneri derivanti da sentenze

#### IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti,

sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Ranica.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

- Impianti sportivi;
- Mensa scolastica (parte residuale) e pasti a domicilio;
- Servizi per la prima infanzia;
- Illuminazione votiva del cimitero;
- Proventi derivanti dalla concessione del metano;
- Proventi derivanti dall'uso dei locali comunali;
- Proventi derivanti dai servizi delle attività del servizio biblioteca (fotocopie, vendita libri, ecc.);
- Impianti fotovoltaici: proventi derivanti dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato.

### Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati

presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Le società partecipate dal Comune non presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 e/o all'art. 2482-ter del codice civile e, pertanto, non si è reso necessario alcun accantonamento per copertura perdite.

#### Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, a decorrere dall'anno 2020 viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

La norma è stata dapprima modificata ad opera dell'art. 38bis del D.L. 34/2019, e successivamente rivista con l'art. 50 del D.L. 124/2019, ridimensionando l'impatto sul

bilancio degli enti e semplificando e prorogando alcuni meccanismi di calcolo, senza tuttavia eliminare l'obbligo in questione, come invece auspicato dagli enti.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

L'art. 50 del D.L. 124/2019 prevede invece la possibilità, limitatamente all'esercizio 2019, a fronte delle difficoltà emerse in sede di riallineamento dei dati nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC), di elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti - tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare - sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Poiché il Comune di Ranica non ha debiti commerciali scaduti e non pagati e, comunque, i termini di pagamento delle fatture sono rispettate (30 giorni dalla ricezione della fattura), non si rende necessario l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione assestata 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.209.603,85	1.472.561,82	3.128.669,11	1.022.540,00	779.000,00	479.000,00
Contributi agli investimenti	12.186,04	12.959,93	20.120,35	16.850,00	16.850,00	16.850,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	1.452,92	2.618,68	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.223.242,81</b>	<b>1.488.140,43</b>	<b>3.149.589,46</b>	<b>1.040.190,00</b>	<b>796.650,00</b>	<b>496.650,00</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.**

Le spese in conto capitale si riassumono nei prospetti allegati alla presente nota integrativa dove vengono indicate le relative modalità di finanziamento. Per la realizzazione delle stesse non vengono contratti mutui.

\*\*\*\*\*

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è stanziato l'importo di € 16.850= così dettagliato:

Descrizione	2020	2021	2022
Trasferimento Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Infanzia	1.600	1.600	1.600
Trasferimento Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. primaria	2.500	2.500	2.500
Trasferimento Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Secondaria 1' grado	3.750	3.750	3.750
Trasferimento Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature dirigenza e segreteria	1.000	1.000	1.000
Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	8.000	8.000	8.000

## ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è stanziato l'importo di € 800=.

## Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 46.654,29=.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 7.112= per il 2020, € 7.365= per il 2021 ed € 7.628= per il 2022.

## TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state

previste a pareggio con le relative entrate.

## **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative

procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 39.496,00	€ 39.496,00	€ 39.496,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### **ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 3.000=;
- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 100= per ICI, € 57.576= per IMU, € 5.000= per TASI ed € 15.000= per TARI;

- entrate per eventi calamitosi: € 0,00= ;
- alienazione di immobilizzazioni previsti in € 0,00=;
- accensioni di prestiti € 0,00=;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento: € 1.474.224=.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese in conto capitale (previste nel triennio) riguardanti:

- a) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00= nella parte corrente),
- b) gli eventi calamitosi, previsti per € 0,00=,
- c) le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00=),
- d) gli investimenti diretti, previsti per € 1.474.224=,
- e) i contributi agli investimenti, previsti per € 0,00=.

<p><b>ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.</b></p>
--

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	INDIRIZZO SITO INTERNET
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	5,263%	<a href="http://www.ssvalseariana.org/">http://www.ssvalseariana.org/</a>
UNIACQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	0,57%	<a href="http://www.uniacque.bg.it/">http://www.uniacque.bg.it/</a>
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	17,28%	<a href="http://serioserviziambientali.it/">http://serioserviziambientali.it/</a>
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (P.IVA : 03534380161)	3,28%	<a href="http://www.comune.leffe.bg.it/">http://www.comune.leffe.bg.it/</a> (Sezione Consorzio territorio e Ambiente SPA - Trasparenza)

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per l'esercizio 2020 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Ranica esso ammonta complessivamente ad € 1.060.099,01= così suddiviso:

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		1.060.099,01
<b>31/12 N-1:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		365.948,53
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)		-
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contenzioso		30.000,00
Altri accantonamenti		3.210,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>399.158,53</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		95.001,74
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli		-
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>95.001,74</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		<b>169.221,21</b>
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>		<b>-</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>396.717,53</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		-
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		

Il Comune di Ranica non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti.

### **EQUILIBRI COSTITUZIONALI**

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della

legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

## LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019 (collegato fiscale 2020), a decorrere dall'anno 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui 23 all'articolo 6, comma 13, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanzia pubblica.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimento nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti

dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Ranica ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad € 21.960,57=.

Anno	Spesa aggregabile	Media annuale del triennio	Obiettivo di razionalizzazione (50% Media annuale del triennio)
2013	19.788,20	21.921,57	10.960,79
2014	21.256,35		
2015	24.720,15		
2018	4.480,09	4.480,09	Alla fine del triennio 2016-18 l'obiettivo è stato raggiunto

Il bilancio 2020-2022 tiene conto di tale nuovo vincolo (50%).

**BILANCIO 2020-2022- SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2020 E RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE			RISORSE														
Funzione - Servizio - Intervento	OGGETTO	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	FPV	Contributo c/c capitale Stato-Regioni altri enti		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice della strada		Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali		Mutui		Altre risorse	
						Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>																	
Pr. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	15.000,00				4410	10.000	4800	5.000								
Pr. 8 - Statistica e sistemi informatici	Acquisto Hardware per servizi comunali	15.000,00	15.000														
	Acquisto software per servizi comunali	3.200,00	3.200														
Pr. 11 - Altri servizi generali	Manutenzione straordinaria M unicipio	8.000,00						4800	8.000								
<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>																	
Pr.1- Polizia locale e amministrativa	Acquisto automezzi/motomezzi/attrezzature	7.500,00								3060	7.500				0		
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>																	
Pr. 1- Istruzione prescolastica	Manut. Straord. Sc. Infanzia	7.200,00				4410	3.000	4800	4.200		0				0		0
	Trasferimento Istituto Comprensivo per acq. Arredi e attrezzature sc. Infanzia	1.600,00	1.600														
	<b>Riqualificazione e adeguamento sismico scuola infanzia</b>	<b>580.000,00</b>				<b>4413</b>	<b>580.000</b>										
Pr. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manut. straord. Sc. Primaria	10.000,00				4410	3.000	4800	7.000								
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Primaria	2.500,00	2.500														
	Manut. straord. Sc. Secondaria I grado	10.000,00				4410	3.000	4800	7.000								
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Secondaria I grado	3.750,00	3.750														
Pr. 6 - servizi ausiliari all'istruzione	Manut. Str palestra scolastica	4.000,00						4.800	4.000								
	Acquisto mobili/arredi per servizio refezione scolastica	1.000,00	1.000														
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature dirigenza e segreteria	1.000,00	1.000														
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>																	
Pr. 1- Tutela e valorizzazione Beni e attività culturali	Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	8.000,00						4800	8.000								
Pr. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manut. Str. Edificio culturale	8.000,00						4800	8.000	0		0			0		0
	Completamento spazio culturale Via san Luigi	65.000,00				4410-4414	65.000										
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e</b>																	
Pr. 1- Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	9.000,00				4410	5.000	4800	4.000								
Pr. 2 - Giovani	Acq. Arredi per spazi per i giovani	5.000,00	5.000														
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>																	
Pr. 1- Urbanistica e assetto del territorio	Superamento barriere architettoniche	20.000,00						4800	20.000								
	Rimborso OO.UU.a famiglie	300,00						4800	300								
	Rimborso OO.UU.a imprese	500,00						4800	500								
Pr. 2 - edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare	Manut. Str. Immobili ad uso abitativo	10.000,00				4410	5.000	4800	5.000								
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>																	
Pr. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sistemazione sentiero San Rocco / Bironcina	72.000,00				4752-4410	72.000										
Pr. 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Manut. Str. Parchi e giardini	6.000,00						4800	6.000								
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>																	
Pr. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione strade	98.960,00						4800	88.010	3060	10.950						
	Manut. Straordinaria strade	31690,00	7.466			4410	22.224									4036	2.000,00
	Acquisto segnaletica verticale	3.000,00								3060	3.000						
	Manut. Straord illuminazione pubblica	16.990,00				4410	6.000	4800	10.990								
<b>Missione 11 - soccorso civile</b>																	
Pr. 1- sistema di protezione civile	acq. Attrezzature gruppo protezione civile	1.000,00	1.000														
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>																	
Pr. 1- interventi per infanzia e i minori e asili nido	Manut str spazi prima infanzia	2.000,00						4800	2.000								
Pr. 3 - interventi per gli anziani	Manut str centro diurno	8.000,00						4800	8.000								
Pr. 9 - servizio necroscopico e cimiteri	Manut str cimitero	5.000,00						4800	5.000								
<b>TOTALI</b>		<b>1.040.190,00</b>	<b>41.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>774.224,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1.040.190,00</b>																	

**BILANCIO 2020-2022 - SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2021 E RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE			RISORSE														
Funzione - Servizio - Intervento	OGGETTO	Importo	Risore correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	FPV	Conti buto c/c capitale e Stato	Risorse e concessioni sanzioni	Risorse sanzioni codice della strada	Risorse da alienazione beni e	Mutui	Altre risorse						
						Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>																	
Pr. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	6.000,00	10.000					4800/4020	5.000								
Pr. 8 - Statistica e sistemi informatici	Acquisto Hardware per servizi comunali	4.660,00	4.660														
	Acquisto software per servizi comunali	3.000,00	3.000														
Pr. 11 - Altri servizi generali	Manutenzione straordinaria M municipio	8.000,00						4800	8.000								
<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>																	
Pr. 1 - Polizia locale e amministrativa	Acquisto automezzi/moto mezzi/attrezzature	7.500,00								3060	7.500						
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>																	
Pr. 1 - Istruzione prescolastica	Manut. Straord. Sc. Infanzia	7.200,00	3.000					4800	4.200								
	Trasferimento Istituto Comprensivo per acq. Arredi e attrezzature sc. Infanzia	1.600,00	1.600														
Pr. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manut. straord. Sc. Primaria	10.000,00	3.000					4800	7.000								
	<b>adeguamento sismico scuola primaria</b>	<b>350.000,00</b>					<b>350.000</b>										
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Primaria	2.500,00	2.500														
	Manut. straord. Sc. Secondaria 1 grado	10.000,00	3.000					4800	7.000								
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Secondaria 1 grado	3.750,00	3.750														
Pr. 6 - servizi ausiliari all'istruzione	Manut. Str palestra scolastica	4.000,00						4.800	4.000								
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature dirigenza e segreteria	1.000,00	1.000														
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>																	
Pr. 1 - Tutela e valorizzazione Beni e attività culturali	Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	8.000,00						4800	8.000								
Pr. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manut. Str. Edificio culturale	8.000,00						0 4800	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>adeguamento prevenzione incendi auditorium</b>	<b>150.000,00</b>					<b>150.000</b>										
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e</b>																	
Pr. 1 - Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	9.000,00	5.000					4800	4.000								
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>																	
Pr. 1 - Urbanistica e assetto del territorio	Superamento barriere architettoniche	20.000,00						4800	20.000								
	Rimborso OO.UU a famiglie	300,00						4800	300								
	Rimborso OO.UU a imprese	500,00						4800	500								
Pr. 2 - edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare	Manut. Str. Immobili ad uso abitativo	10.000,00	5.000					4800	5.000								
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>																	
Pr. 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Manut. Str. Parchi e giardini	6.000,00						4800	6.000								
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>																	
Pr. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione strade	98.960,00	19.690					4800	88.010	3060	10.950						
	Manut. Straord. Strade	21.690,00														4036	2.000,00
	Acquisto segnaletica verticale	3.000,00								3060	3.000						
	Manut. Straord illuminazione pubblica	16.990,00	6.000					4800	10.990								
<b>Missione 11 - soccorso civile</b>																	
Pr. 1 - sistema di protezione civile	acq. Attrezzature gruppo protezione civile	1.000,00	1.000														
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>																	
Pr. 1 - interventi per infanzia e minori e asili nido	Manut str spazi prima infanzia	2.000,00						4800	2.000								
	acq. Mobili, arredi locali prima infanzia	0,00															
Pr. 3 - interventi per gli anziani	Manut str centro diurno	8.000,00						4800	8.000								
Pr. 9 - servizio necroscopico e cimiterile	Manut str cimitero	5.000,00						4800	5.000								
<b>TOTALI</b>		<b>796.650,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>201.000,00</b>		<b>21.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>796.650,00</b>																	

**BILANCIO 2020-2022 - SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2022 E RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE			RISORSE													
Funzione - Servizio - Intervento	OGGETTO	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	FPV	Contributo c/c capitale e Stato	Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice della strada		Risorse da alienazione beni e		Mutui		Altre risorse	
							Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo	Codice Cap	Importo
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>																
Pr. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	6.000,00	0,000					4800 /4020	5.000							
Pr. 8 - Statistica e sistemi informatici	Acquisto Hardware per servizi comunali	4.660,00	4.660													
	Acquisto software per servizi comunali	3.000,00	3.000													
Pr. 11 - Altri servizi generali	Manutenzione straordinaria Municipio	8.000,00						4800	8.000							
<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>																
Pr.1 - Polizia locale e amministrativa	Acquisto automezzi/motomezzi/attrezzature	7.500,00								3060	7.500				0	
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>																
Pr. 1 - Istruzione prescolastica	Manut. Straord. Sc. Infanzia	7.200,00	3.000					0	4800	4.200		0			0	0
	Trasferimento Istituto Comprensivo per acq. Arredi e attrezzature sc. Infanzia	1600,00	1600													
Pr. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manut. straord. Sc. Primaria	10.000,00	3.000						4800	7.000						
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Primaria	2.500,00	2.500													
	Manut. straord. Sc. Secondaria 1 grado	10.000,00	3.000						4800	7.000						
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Secondaria 1 grado	3.750,00	3.750													
Pr. 6 - servizi ausiliari all'istruzione	Manut. Str. palestra scolastica	4.000,00							4.800	4.000						
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature dirigenza e segreteria	1000,00	1000													
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>																
Pr.1 - Tutela e valorizzazione Beni e attività culturali	Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	8.000,00							4800	8.000						
Pr. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manut. Str. Edificio culturale	8.000,00						0	4800	8.000	0		0		0	0
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e</b>																
Pr. 1 - Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	9.000,00	5.000						4800	4.000						
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>																
Pr. 1 - Urbanistica e assetto del territorio	Superamento barriere architettoniche	20.000,00							4800	20.000						
	Rimborso OO.UU a famiglie	300,00							4800	300						
	Rimborso OO.UU a imprese	500,00							4800	500						
Pr. 2 - edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare	Manut. Str. Immobili ad uso abitativo	10.000,00	5.000						4800	5.000						
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>																
Pr. 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Manut. Str. Parchi e giardini	6.000,00							4800	6.000						
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>																
Pr. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione strade	98.960,00							4800	88.010	3060	10.950				
	Manut. straord. Strade	21690,00	10.690												4036	2.000,00
	Acquisto segnaletica verticale	3.000,00									3060	3.000				
	Manut. Straord illuminazione pubblica	16.990,00	6.000						4800	10.990						
	<b>riqualificazione via Patta</b>	<b>200.000,00</b>						<b>200.000</b>								
<b>Missione 11 - soccorso civile</b>																
Pr. 1 - sistema di protezione civile	acq. Attrezzature gruppo protezione civile	1000,00	1000													
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>																
Pr. 1 - interventi per infanzia e minori e asili nido	Manut str spazi prima infanzia	2.000,00							4800	2.000						
	acq. Mobili, arredi locali prima infanzia	0,00														
Pr. 3 - interventi per gli anziani	Manut str centro diurno	8.000,00							4800	8.000						
Pr. 9 - servizio necroscopico e cimiterile	Manut str cimitero	5.000,00							4800	5.000						
<b>TOTALI</b>		<b>496.650,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>201.000,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>496.650,00</b>																